



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SERVIZI SOCIALI

Determinazione N. 2437 / 2016

Responsabile del procedimento: TONINI MARIA CRISTINA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA A.S. 2016/17 ED EVENTUALE RINNOVO PER A.S. 2017/18, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.538.019,56 EURO - CIG 67595740EE

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, art. 28, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

visti:

- i. il decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. l'art. 24 e l'art. 25, comma 1, lett. c), punto 2, del regolamento provinciale degli uffici e dei servizi che, tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indicano quello "di assumere le determinazioni a contrattare";
- iii. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare l'articolo 6, comma 1, relativo alle competenze dei dirigenti in ambito economico finanziario, che, fra le competenze dei dirigenti, prevede la gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane affidate dalla Giunta e la tempestiva assunzione degli impegni di spesa di competenza;
- iv. il decreto n. 2009/39 del 23.12.2009 del Presidente della Provincia, con cui viene attribuito, con decorrenza dal giorno 1.1.2010 l'incarico dirigenziale per i Servizi cultura, sport e servizi sociali e la lettera prot. 111512 del 14/12/2012 di proroga dell'incarico ai sensi dell'art. 27, comma 4, del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

premesse che l'art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

premesso che:

- i. l'art. 5 della legge n. 67 del 18.03.1993, ha restituito alle Province le competenze relative all'assistenza ai non vedenti e non udenti di cui all'art. 144 del R.D.L. 03.03.1934 per l'esercizio delle funzioni assistenziali finalizzate a predisporre interventi socio-educativi per minori e disabili sensoriali, che la legge n. 142 del 08.06.1990 aveva assegnato ai comuni, in attesa di leggi regionali di settore;
- ii. ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 131, e della L.R. n. 2/2002, art. 34 «Interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 131, e modifica dell'art. 130, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11», la Provincia di Venezia esercita “la competenza in materia di interventi sociali relativi ai non vedenti e agli audiolesi assicurando i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale”;

considerato altresì che l'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha di fatto mutato il contesto normativo, stabilendo all'art. 1:

- i. come “non fondamentali” i servizi sociali sino a quel momento gestiti dalle Province, non includendoli nelle funzioni proprie delle Province elencate all'art. 1, co. 85;
- ii. comma 89, che Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze, avevano il compito di attribuire le funzioni provinciali diverse da quelle individuate al co. 85;
- iii. stabilendo sempre al comma 89, che, in attesa di riordino delle competenze da parte delle Regioni, le funzioni continuino comunque a essere esercitate dai soggetti che in precedenza ne avevano titolarità, fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;
- iv. indicando che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge le suddette funzioni e le relative competenze dovevano essere individuate in modo puntuale da Stato e Regioni (all'art. 1, co. 91);
- v. indicando altresì che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge la regione avrebbe provveduto a dare attuazione all'accordo di cui al co. 91 (all'art. 1, co. 95);

verificato che la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*” nella quale si è stabilito che:

- i. oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni già conferite dalla Regione restino in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3). Tra dette funzioni vi sono le competenze in ambito sociale e quindi, in particolare, quelle dei servizi rivolti ai disabili sensoriali;
- ii. il personale provinciale che esercita le funzioni non fondamentali, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, “continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla legge stessa e secondo la legislazione vigente” (art. 2, co. 2);
- iii. in attesa del completamento del processo di riordino delle competenze da parte delle Regioni, al fine di garantire la “piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti” (art. 8, co. 1);
- iv. al fine di dare attuazione alla legge, con specifici “accordi tra la Regione [...] e la Città metropolitana di Venezia, possono essere definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari” (art. 9, co. 1);
- v. il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali, per gli anni 2016 e 2017, “è quantificato in misura non superiore a euro 40.000.000,00 annui” (art. 9, co. 3), da intendersi quindi in questo caso comprensivo dei costi dei servizi e non del solo costo del personale;
- vi. la Giunta regionale adotta i disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della legge “finalizzata al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni nelle materie di cui la legge tratta, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative” (art. 9, co. 8);

verificato che la Regione Veneto con la DGR 22 giugno 2016, n. 923 “*Definizione dei criteri e delle modalità per il riparto alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia dei finanziamenti 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali. Artt. 2 e 9 della L.R. 19/2015*” (pubblicata sul BUR in data 19.07.2016):

- i. per l'anno 2016 ha quantificato in euro 35.000.000,00 il finanziamento di cui al precedente punto v., destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali;

- ii. non ha ancora stabilito l'esatto ammontare dei fondi che verranno assegnati alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia per la prosecuzione dei servizi rivolti ai disabili sensoriali;

valutato che non è assolutamente possibile operare una sospensione del servizio rivolto ai disabili sensoriali, in relazione alla particolare attenzione che deve essere rivolta ai minori disabili della vista e dell'udito, al fine di non ledere il loro diritto allo studio e nel contempo, per non interrompere un servizio pubblico, incorrendo in inadempienze;

dato atto che il servizio di assistenza scolastica integrativa a favore dei disabili della vista e dell'udito, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di I e II grado, viene erogato attraverso il ricorso all'affidamento della gestione a soggetto esterno;

accertato che la durata dell'attuale affidamento è limitata al 31.08.2016;

evidenziato che l'obiettivo principale che si intende perseguire è quello di dare continuità al servizio di assistenza scolastica integrativa per gli alunni con disabilità sensoriale, per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2016-2017, con eventuale rinnovo per l'anno scolastico 2017/18;

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*", in particolare l'articolo 1 – comma 947, che prevede:

- i. "Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'art. 1, co. 89, della legge 7 aprile 2014 n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016";
- ii. un contributo di 70 milioni di euro destinato alle Regioni per "l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali";

richiamate le leggi regionali pubblicate nel BUR Veneto n. 18 del 26 febbraio 2016:

- i. n. 7 del 23 febbraio 2016 "*Legge di stabilità regionale 2016*";
- ii. n. 8 del 24 febbraio 2016 "*Bilancio di previsione 2016-2018*";

vista la deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana n. 5 del 28.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP);

preso atto che con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016 - immediatamente eseguibile - è stato approvato il PEG - Piano esecutivo di gestione 2016 nel quale è previsto per il Servizio Politiche sociali, tra gli altri, l'obiettivo 2 "*Favorire l'inserimento e il rendimento scolastico dei disabili sensoriali*" - attività 2.1 "*Assistenza scolastica integrativa*";

accertato che per il suddetto servizio non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Società Consip s.p.a. e che, trattandosi di un appalto il cui valore è superiore alla soglia comunitaria, non ricorre l'obbligo di aggiudicazione tramite M.E.P.A.;

considerato che in data 19.04.2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

verificata l'applicazione del suddetto codice per l'affidamento della gestione del servizio in parola poiché:

- i. il valore dell'importo previsto a base d'asta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è superiore alla soglia stabilita all'art. 35 - *Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*, co. 1. d), fissata in euro 750.000 per i contratti per i servizi sociali, rientranti nell'allegato IX;
- ii. si tratta nello specifico di servizio sociale rientrante in quelli di cui alla *Sezione IV - Servizi Sociali, Concorsi di progettazione e norme su esecuzione, art. 140 - Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali*, co. 1, a), allegato IX del medesimo D.lgs., Codice CPV 85311200-4, voce Servizi di assistenza sociale per disabili;

visti inoltre:

- i. il *Capo II - Appalti nei servizi sociali - art. 142, co. 1, a)*;

- ii. l'art. 32. - *Fasi delle procedure di affidamento*, ed in particolare il co. 2, secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

stabilito, sempre in base al D.lgs. 50/2016, che il contraente verrà individuato:

- i. mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, co. 1;
- ii. con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 7, dove gli operatori - dato il costo fisso del servizio - competeranno solo in base a criteri qualitativi. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un'unica offerta, purché valida;

rilevato che:

- i. per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.lgs 50/2016 il servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- ii. in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;
- iii. con deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, è stata fissata l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi d'importo posto a base di gara uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00, pari a € 600,00 per le stazioni appaltanti e a € 140,00 per gli operatori economici;
- iv. atteso che, in data 19.07.2016 è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è 67595740EE;

viste le misure di prevenzione della corruzione allegata al piano di prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.02.2016, del quale risulta applicabile alla presente procedura la misura B.1, *Rispetto del protocollo di legalità, recepito con determinazione del R.P.C. n. 3686 del 22.12.2015*, in particolare dell'art. 2;

considerato che, per la stessa natura del servizio e per le modalità operative di esecuzione della prestazione, non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, del decreto-legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

dato atto che, per le suddette ragioni, non sono stati individuati i costi relativi alla sicurezza (con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto), ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto-legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

richiamati i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, così come delineato dalla Legge-quadro n. 328 dell'8.11.2000;

redatto in proposito il *Progetto del servizio*, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 23, co. 15, costituito da:

- i. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio (Allegato A);
- ii. indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza, di cui all'art. 26, co. 3 del Decreto-legislativo n. 81/2008 (Allegato B);
- iii. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Allegato C);
- iv. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio (Allegato D);
- v. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da

applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale (Allegato E);

che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che il bando di gara, in relazione alla natura, all'oggetto e all'importo del contratto, deve essere pubblicato secondo le modalità previste dall'D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, agli art. 71,72 , 73 e 142;

nominata a norma dell'art. 31. - *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la dr.ssa Maria Cristina Tonini;

dato atto che:

- i. risulta necessario e improrogabile autorizzare per l'esercizio 2016 la spesa necessaria a garanzia dell'erogazione dei servizi rivolti ai disabili sensoriali, fatte salve, in qualsiasi momento, le determinazioni che la Regione Veneto vorrà adottare in materia;
- ii. è stato disposto il trasferimento da parte della Regione Veneto delle necessarie corrispondenti risorse finanziarie, per garantire la complessiva erogazione dei servizi rivolti ai disabili sensoriali;

dato atto, per quanto attiene la parte contabile, che:

- i. principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, al paragrafo 5.2 stabilisce che:
 - la spesa relativa all'acquisto di servizi è imputata "*nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione*";
 - nel caso di fornitura ultrannuali, "*si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa*";
- ii. la spesa per l'acquisizione del servizio, relativo all'anno scolastico 2016/2017, ammonta a complessivi euro 1.538.019,56 (IVA esclusa);
- iii. le prestazioni oggetto del servizio saranno adempiute nell'arco dell'intero anno scolastico, pertanto, una parte verrà svolta nel 2016 ed una parte nel 2017;
- iv. conseguentemente, la spesa pari a euro 1.599.540,34 (IVA 4% inclusa) deve essere imputata come segue:
 - per euro 400.000,00 nell'annualità 2016;
 - per 1.199.540,34 euro nell'annualità 2017;
- v. la spesa complessiva è finanziata con trasferimenti della Regione Veneto e trova copertura alla seguente voce d'entrata: missione 12, programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 01, Conto finanziario 01.02.001, articolo 0908 «Trasferimento regionale per finanziamento funzioni in materia sociale», sia per l'annualità 2016 che 2017;
- vi. qualora, al termine dell'esecuzione del contratto, le parti decidessero di optare per il rinnovo contrattuale, previsto nel capitolato speciale, la relativa spesa sarà impegnata con apposito provvedimento;

precisato che l'aggiudicazione definitiva della gara e l'esecuzione dell'appalto da parte della Città metropolitana di Venezia, saranno subordinate alla verifica di variazioni nel quadro legislativo che dovessero intervenire e che si dimostrino tali da comportare la modifica sostanziale delle attuali competenze della Città metropolitana di Venezia, e comunque senza disporre la successione automatica dei rapporti in essere in capo ad altri soggetti;

visti:

- i. la legge 8 novembre 1991, n. 381;
- ii. la legge 8 novembre 2000, n. 328;
- iii. il decreto-legislativo 18.08.2000, numero 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli artt. 151, co. 4, 182, 183, co. 9 e 192 e seguenti, che regolano il procedimento di spesa;
- iv. l'art. 1, co. 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

DETERMINA

1. di approvare il *Progetto del servizio* ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 23, co. 15 (che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) composto da:
 - i. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio (Allegato A);
 - ii. indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza, di cui all'art. 26, co. 3 del Decreto legislativo. n. 81/2008 (Allegato B);
 - iii. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della

- sicurezza non soggetti a ribasso (Allegato C);
- iv. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio (Allegato D);
- v. il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale (Allegato E);
2. di individuare il contraente per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito, residenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia e frequentanti le scuole dell'infanzia, le primarie, le secondarie di I e II grado, per l'anno scolastico 2016 – 2017, con eventuale rinnovo dell'appalto per l'anno scolastico 2017/18, mediante procedura aperta ai sensi Decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, art. 60, co. 1;
3. che il valore dell'importo previsto a base d'asta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, rientra nelle soglie stabilite dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 all'art. 35 - *Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*, co. 2. d), è pari a euro 1.538.019,56 (IVA esclusa);
4. che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 95, co. 7, dove gli operatori - dato il costo fisso del servizio - competeranno solo in base a criteri qualitativi;
5. di procedere alla pubblicazione del Bando di gara secondo le modalità previste dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 71,72 , 73 e 142;
6. che secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, viene nominata quale *Responsabile Unico del Procedimento*, la dr.ssa Maria Cristina Tonini;
7. di dare atto che l'aggiudicazione definitiva della gara e l'esecuzione dell'appalto da parte della Città metropolitana di Venezia, saranno subordinate alla verifica di variazioni nel quadro legislativo che dovessero intervenire e che comportino la modifica sostanziale delle attuali competenze della Città metropolitana di Venezia, e comunque senza disporre la successione automatica dei rapporti in essere in capo ad altri soggetti;
8. per quanto attiene la parte contabile, per la somma pari a euro 1.599.540,34 (IVA 4% inclusa):
- 8.1. accertare alla voce di bilancio così codificata Titolo 02, Tipologia 0101, Categoria 0002, Conto finanziario 2.01.01.02, articolo 0908 «Trasferimento regionale per finanziamento funzioni in materia sociale» imputando:
- 8.1.1. la somma di euro 400.000,00 all'annualità 2016
- 8.1.2. la somma di euro 1.199.540,34 all'annualità 2017;
- 8.2. prenotare ai fini dell'espletamento della presente procedura di gara alla voce di bilancio - missione 12 programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Conto finanziario U.1.03.02.99.000 - Cap. 111000 - cdr: 81 - articolo 2628 «Interventi sociali a favore dei disabili sensoriali»:
- 8.2.1. per l'annualità 2016 la spesa di euro 400.000,00;
- 8.2.2. per l'annualità 2017 la spesa di euro 1.199.540,34;
9. di dare atto che, al termine dell'esecuzione del contratto, qualora le parti decidessero di esercitare la facoltà di rinnovo, la spesa sarà impegnata con apposito provvedimento.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente